

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A1700A - AGRICOLTURA E CIBO****A1707C - Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo**

**OGGETTO:** PSR 2014-2022 Operazione 4.2.1 “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”. Istruzioni operative del bando emanato con la D.G.R. n. 24-4298 del 10 dicembre 2021. Modifica della determinazione dirigenziale n. 1083 del 13 dicembre 2021.

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);  
visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);  
visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013;  
visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;  
tenuto conto che il Regolamento (UE) 1305/2013 prevede che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2022 sia attuato attraverso apposito Programma di Sviluppo Rurale disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;  
visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte (di seguito PSR), approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 e adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 29-2396 del 9 novembre 2015 e successive loro modificazioni;  
visto il Regolamento (UE) n. 2020/2220 e successive modifiche e integrazioni, che estende il PSR 2014-2020 agli anni 2021 e 2022;  
vista la D.G.R. n. 1-3725 del 24 agosto 2021 che approva, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2020/2220, la proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014 - 2020 della Regione Piemonte;  
vista la Decisione C(2021)7355 del 6 ottobre 2021 con cui la Commissione europea ha approvato ufficialmente le modifiche per l'estensione del PSR 2014-2020 agli anni 2021 e 2022 ed è stato altresì disposto che, a seguito dell'approvazione e recepimento di tali modifiche, il PSR vigente viene da ora in avanti indicato come “PSR 2014-2022”;  
visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;  
visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni

amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; considerato che il sopraccitato PSR, in attuazione a quanto disposto con l'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende la Misura 4 investimenti in immobilizzazioni materiali, Sottomisura 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli, Operazione 4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che prevede degli aiuti per le imprese agroindustriali attive nel settore della trasformazione e commercializzazione;

considerato che l'ARPEA (Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura), con la convezione del febbraio 2017, ha delegato le attività relative alle domande di pagamento dell'operazione 4.2.1 al Settore Strutture delle Imprese Agricole ed Agroindustriali ed Energia Rinnovabile (ora Settore Strutture delle Imprese Agricole ed Agroindustriali, Energia Rinnovabile e Distretti del Cibo) della Direzione Agricoltura;

visto il Manuale delle procedure controlli e sanzioni misure non SIGC adottato da ARPEA con determinazione n. 352 del 10/12/2020 e s.m.i.;

vista la determinazione dirigenziale n. 26 del 12/01/2018 del Settore Strutture delle Imprese Agricole e Agroindustriali ed Energia Rinnovabile (di seguito Settore) di approvazione delle disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento e delle disposizioni in materia di controlli relative all'operazione 4.2.1 e la successiva determinazione dirigenziale n. 841 del 4/09/2019 di modifica ed integrazione;

vista la determinazione dirigenziale n. 786 del 24/07/2018 del Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile sulle "Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal PSR 2014-2020 e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di stato";

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 24-4298 del 10/12/2021 con cui è stato approvato il bando A 2021 relativo alla misura 4, sottomisura 4.2, operazione 4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli prevista dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte;

viste le D.G.R. n. 40-4598 del 28 gennaio 2022, n. 11-4744 del 11 marzo 2022 e n. 29-4845 del 31 marzo 2022 con cui sono stati prorogati all'8 aprile 2022 i termini di scadenza del bando A emanato con la D.G.R. n. 24-4298 del 10 dicembre 2021;

considerato che la citata deliberazione n. 24-4298 del 10/12/2021 rinvia ad una determinazione del Settore l'adozione di istruzioni operative inerenti la procedura per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno, la presentazione e l'istruttoria delle domande, il pagamento, la modulistica, le scadenze, il termine per l'ultimazione degli investimenti, le spese ammissibili, i requisiti di ammissibilità, le definizioni, le condizioni di esclusione e quant'altro necessario per l'operatività del bando;

vista la determinazione dirigenziale n. 1083 del 13/12/2021 del Settore con cui sono state approvate le istruzioni operative del bando A 2021 emanato con la D.G.R. n. 24-4298 del 10 dicembre 2021;

vista la determinazione dirigenziale n. 77 del 27/01/2023 del Settore con cui sono state modificate le istruzioni operative del bando A 2021 approvate con determinazione dirigenziale n. 1083 del 13/12/2021;

considerato che il bando A 2021 prevede investimenti per opere edili e l'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature;

preso atto che, in conseguenza dei lavori incentivati dalla Legge 77/2020 (cd. Superbonus 110%) alle crescenti tensioni internazionali e alla guerra russo-ucraina, si sono verificate molteplici difficoltà per il reperimento dei materiali e per la realizzazione degli investimenti nei tempi prestabiliti;

considerato pertanto che è opportuno stabilire un diverso termine di conclusione degli investimenti per evitare il più possibile la rinuncia delle domande di sostegno e di conseguenza il mancato utilizzo delle risorse del PSR e il non raggiungimento degli obiettivi del periodo di programmazione 2014-2022;

ritenuto di modificare le istruzioni operative approvate con la determinazione dirigenziale n. 1083 del 13/12/2021 e modificate dalla determinazione n. 77 del 27/01/2023 stabilendo che il termine massimo per l'ultimazione degli investimenti dei progetti è il 15 novembre 2024 e che la richiesta di proroga deve essere presentata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti;

considerato che tali modifiche sono comunque subordinate alle disposizioni previste dalla DGR, alle istruzioni operative, alla conclusione del periodo di programmazione, al miglior utilizzo delle risorse e al loro reimpiego nell'ambito del PSR qualora si determinino delle economie;

vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 20-6877 del 15/05/2023 avente per oggetto l'aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura e Cibo ed individuazione dei relativi termini di conclusione, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 14/10/2014, n. 14;

dato atto dell'osservanza dei criteri di selezione, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 14 del 14/10/2014;  
visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";  
ritenuto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente";  
visto che la presente determinazione dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2024 e non comporta ulteriori oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;  
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;  
tutto ciò premesso;

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- artt. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23;
- Legge regionale n. 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- Legge n. 241/1990 e la legge regionale n. 14/2014;

## **DETERMINA**

Di approvare per le motivazioni indicate in premessa, in applicazione del Bando del PSR 2014-2022, Misura 4 investimenti in immobilizzazioni materiali, Sottomisura 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli, Operazione 4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli - deliberazione della Giunta regionale n. 24-4298 del 10 dicembre 2021 - le modifiche alle istruzioni operative di cui alla determinazione n. 1083 del 13/12/2021 del Settore Strutture delle imprese agricole e agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo così come indicato nell'allegato, per farne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2024 e non comporta ulteriori oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Ai fini dell'efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs n. 33/2013, sia pubblicato sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

**LA DIRIGENTE (A1707C - Strutture delle imprese agricole ed  
agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo)  
Firmato digitalmente da Daniela Caracciolo**



## **Allegato**

**Le Istruzioni Operative approvate con la determinazione n. 1083 del 13/12/2021 e modificate dalla determinazione n. 77 del 27/01/2023 sono così modificate:**

Il capitolo **4.6 TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEGLI INVESTIMENTI** è così sostituito:

Gli investimenti si intendono ultimati quando sono completamente realizzati e inseriti nel normale ciclo aziendale e le relative spese, comprese quelle generali e le ritenute d'acconto, sono state effettivamente pagate dal soggetto beneficiario entro il termine di conclusione del progetto indicato nel provvedimento di concessione.

Il termine massimo per l'ultimazione degli investimenti dei progetti è di 12 mesi a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione della domanda di sostegno.

La mancata conclusione degli interventi entro i suddetti termini causa la decadenza dal contributo, fatte salve le possibilità di proroga indicata al capitolo 15. Domanda di proroga.

La domanda di pagamento del saldo del contributo deve essere presentata entro il termine indicato al capitolo 11.2 Domanda di saldo.

Il capitolo **15. DOMANDA DI PROROGA** è così sostituito:

Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi, può richiedere, motivandola, una sola proroga per un periodo massimo di 6 mesi calcolati a decorrere dal giorno successivo al termine stabilito per la conclusione degli interventi.

La richiesta di proroga deve essere presentata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti.

La proroga è concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario e laddove la concessione non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di pagamento della Programmazione.

Il Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile concede o non concede la proroga, adotta la relativa determinazione dirigenziale e comunica la decisione al beneficiario.

Il termine ultimo per la conclusione degli investimenti concesso con la proroga è il 15 novembre 2024.